## REGOLAMENTO (CE) N. 2143/2004 DEL CONSIGLIO

## del 13 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (¹) (il regolamento di base),

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India (²),

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA PRECEDENTE

Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 10 (codice Taric ex 6302 31 90 (codice 6302 31 10 90), Taric 6302 31 90 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19) originarie dell'India. Considerato l'alto numero di parti che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori indiani e sono state istituite aliquote comprese tra il 4,4 % e il 10,4% per le società comprese nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata fissata un'aliquota del 10,4%.

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1º ottobre 2001 - 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite dal presente regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (la terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l'aliquota di dazio del 7,6 % delle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

## B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (3) Ventiquattro società indiane hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento delle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione (status di nuovo esportatore).
- (4) Due società che hanno chiesto lo status di nuovo esportatore non hanno risposto al questionario. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004, la loro richiesta non è stata accolta.
- (5) Due richieste di status di nuovo esportatore sono arrivate troppo tardi e non è stato possibile giungere ad una decisione in merito entro la data di adozione del presente regolamento.
- (6) Le restanti venti società hanno risposto al questionario ed è stato possibile verificare la loro posizione rispetto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004.

<sup>(1)</sup> GU l. 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.